



REPUBBLICA ITALIANA
Provincia di Pordenone

**SETTORE ECOLOGIA
TUTELA DEL SUOLO E RIFIUTI**

**Proposta nr. 257 del 11/12/2014 -
Determinazione nr. 3231 del 11/12/2014**

OGGETTO: Regolamento CE 1013/2006. Consenso alla spedizione di rifiuti in Austria. Società RECYCLA srl. Notifica IT 017763.

IL FUNZIONARIO TECNICO AMBIENTALE

Esamine le seguenti circostanze di fatto:

- La Società Recycla srl di Maniago intende esportare in Austria rifiuti provenienti dal proprio impianto di gestione rifiuti ubicato in Comune di Maniago, via Ponte Giulio 62, ed in tal senso ha presentato i documenti per la notifica in base al Reg.to 1013/2006 in data 6 novembre 2014;
- la notifica ha il numero IT 017763;
- la notifica è relativa al recupero (R3) di 2.000 Mg (tonnellate) di rifiuti individuati dal Codice di cui al Catalogo Europeo dei Rifiuti 19.12.04 (plastica e gomma) non presente nell'allegato VIII alla convenzione di Basilea, per i quali sono previsti n. 80 trasporti su strada;
- la notifica ha i requisiti previsti dall'art. 13 del Reg.to 1013/2006 che disciplina la "notifica generale";
- il sito di destinazione è l'impianto **Thermo Team Alternativ- brennstoffverwertungs GmbH, Retznei, 34 – A 8461 EHRENSHAUSEN;**
- i vettori/trasportatori di rifiuti indicati nel dossier di notifica sono:
 1. Recycla srl – via Ponte Giulio, 62 – 33085 Maniago (PN)
 2. Drog Transport GmbH, via Schonaic, 45, 8521 Wettmannstatten (A)
 3. DROSG TRANS SLOVAKIA s.r.o., Olšovského 16 – 90101 MALACKY – Slovacchia (SK)
 4. SETTENTRIONALE TRASPORTI Spa, via Strade Nuove, 3, 31054 POSSAGNO

(TV)

5. JURČIČ & Co. d.d.o. – Poslovna cona A45 – 4208 Šenčur (SLO)
 6. PREVOZ STVARI, TOMAŽ PREZELJ S.P., Zadnikarjeva ulica 3, 1000 Ljubljana (SLO)
 7. Krall Slovakia s.r.o., Podzámska 34, 94061 Nové Zámky (SK)
 8. Nikotrans & Beograd d.o.o., Savska Loka 23, 4000 KRANJ – (SLO)
- il tragitto comunicato interessa esclusivamente i territori dell'Italia e dell'Austria;
 - con nota di data 10 novembre 2014 (prot.74901), lo scrivente ha spedito la notifica secondo le previsioni di cui all'art. 4, comma 1, del regolamento (CE) n. 1013/2006, all'autorità di destinazione;
 - l'autorità di destinazione Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft, ha inviato in data 21 novembre 2014 la conferma di ricezione di cui all'art.8 del Regolamento 1013/2006;
 - in data 4 dicembre 2014 è pervenuto, da parte dell'autorità di destinazione, il consenso alla spedizione, datato 25 novembre 2014;
 - l'operazione di recupero presso l'impianto di destinazione è stata codificata quale R3 *“Riciclaggio/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi (comprese le operazioni di compostaggio, e altre trasformazioni biologiche)“*, mentre, ad una lettura più attenta delle descrizioni contenute nel dossier di notifica appare evidente che il trattamento cui sono sottoposti i rifiuti è preordinato al recupero energetico (*R 1 Utilizzazione principalmente come combustibile o come altro mezzo per produrre energia*).
 - Questa considerazione risulta confermata dalla dichiarazione dell'impianto di destinazione, fatta pervenire tramite e-mail in data 11 dicembre 2014, nella quale si specifica che il materiale in uscita dallo stesso (Combustibile derivato da rifiuto) viene avviato, con codici CER 191212 e 191210, presso due cementifici della Società Lafarge Permooser AG (Retznei e Mannersdorf dotati di specifiche autorizzazioni);

Tenuta presente e applicata la seguente normativa:

- REGOLAMENTO (CE) N. 1013/2006 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, del 14 giugno 2006, relativo alle spedizioni di rifiuti;
- REGOLAMENTO (CE) N. 669/2008 DELLA COMMISSIONE, del 15 luglio 2008, che integra l'allegato IC de regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle spedizioni di rifiuti;
- documento elaborato dal Servizio Gestione Rifiuti della Provincia, aggiornamento 24.07.2008, disponibile sul sito web della Provincia che, a partire dall'allegato II, parte 1, del Reg.to 1013/2006 espone le informazioni ed i documenti che devono essere contenuti nella notifica;

- Dlgs 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni (parte IV);
- Legge 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni;
- Decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, 3 settembre 1998, n. 370, "Regolamento recante norme concernenti le modalità di prestazione della garanzia finanziaria per il trasporto transfrontaliero di rifiuti"
- art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, relativo alle "Funzioni e responsabilità della dirigenza", le norme dello Statuto provinciale ed il Regolamento di organizzazione dell'Ente;
- determina dirigenziale n. 3159 del 23 dicembre 2013 con la quale è stata attribuita la titolarità della Posizione Organizzativa del Servizio Tutela del suolo e rifiuti allo scrivente Ing. Paolo Verardo, confermata con determina dirigenziale n. 3115 del 3 dicembre 2014;
- Decreto Regionale n. 2325/ALP.10-PN del 5.11.2009 e successivi aggiornamenti 2297 del 30.11.2011, 1330 del 30/05/2012 e 330 del 26/02/2013 con il quale è stata rilasciata l'autorizzazione integrata ambientale per l'impianto di gestione rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi della Recycla srl ubicato a Maniago, via Ponte Giulio 62;

per la seguente motivazione:

I documenti, le informazioni e le dichiarazioni che corredano la notifica dimostrano l'esistenza dei requisiti e condizioni previsti dal Regolamento CE 1013/2006, in particolare il contratto tra notificatore e impianto di destinazione (art.5) e le autorizzazioni degli impianti coinvolti nella spedizione.

La notifica costituisce una sostanziale reiterazione della notifica IT 016848, scaduta in data 8 settembre 2014.

La notifica è conforme alla normativa e non vi sono motivi per sollevare obiezioni a norma dell'art. 11 del Regolamento 1013/2006.

Si ritiene opportuno stabilire la condizione, in base all'art. 10, comma 1, lettera a) del medesimo Regolamento, di decadenza del consenso nell'ipotesi che l'impianto di trattamento dei rifiuti della Società Recycla srl, per qualsiasi motivo, risulti privo dell'autorizzazione alla gestione.

E' inoltre opportuno, in considerazione del carattere "intermedio" dell'impianto di destinazione, porre una condizione, in base all'art. 10, comma 1, fondata sul motivo di cui all'art. 12, comma 1, lettera h), per assicurare che i rifiuti vengano effettivamente recuperati.

In base al Regolamento 1013/2006 le Autorità interessate dispongono di trenta giorni dalla data della conferma di ricezione della notifica per prendere una decisione sulla stessa; il termine, nella fattispecie, scade il 21 dicembre 2014.

DETERMINA

come segue la propria decisione:

1. E' concesso alla Recycla srl di Maniago il consenso alla spedizione in argomento di cui alla notifica n. **IT 017763** relativa al trasporto in **Austria**, a fini di recupero (R3), presso l'impianto **Thermo Team Alternativ- brennstoffverwertungs GmbH, Retznei, 34 – A 8461 EHRENHAUSEN** di **2.000** Mg (t) di rifiuti costituiti da plastica e gomma, individuati dal Codice di cui al Catalogo Europeo dei Rifiuti 19.12.04, non presente nell'allegato VIII alla convenzione di Basilea, come in premessa indicato, per i quali sono previsti 80 trasporti.
2. il consenso alla spedizione è valido dal **5 gennaio 2015 sino al 4 gennaio 2016** in conformità al documento di notifica ed al consenso dell'autorità di destinazione.
3. il presente consenso è valido solo a condizione che esista e sia valido l'atto di consenso dell'autorità austriaca di destinazione;
4. **sono stabilite le seguenti condizioni in base all'art. 10, comma 1, del Regolamento 1013/2006**, fondate rispettivamente sull'art.12, comma 1, lettera a) e sull'art. 12, comma 1, lettera h) del medesimo Regolamento:
 - a. il presente consenso decade se, per qualsiasi motivo, viene meno l'autorizzazione alla gestione dell'impianto di trattamento rifiuti della Società Recycla srl;
 - b. dovrà essere prodotto il certificato di cui all'art. 15 del Reg.to 1013/2006 reso secondo il primo schema di certificato contenuto nel documento "CORRESPONDENTS' GUIDELINES No 3 - Subject: Certificate for subsequent non-interim recovery or disposal according to Article 15(e) of Regulation (EC) No 1013/2006 on shipments of waste" emesso dalla "riunione dei corrispondenti", prevista all'art. 57 del Reg.to 1013/2006;
5. **sono stabilite le seguenti condizioni riferite al trasporto, in base all'art. 10, comma 2, del Reg.to 1013/2006:**
 - a. le imprese che effettuano il trasporto transfrontaliero nel territorio italiano devono essere iscritte all'Albo nazionale dei gestori ambientali di cui all'art. 212 del Dlgs 152/2006;
 - b. qualsiasi incidente o danno durante il trasporto deve essere segnalato immediatamente alle competenti autorità previste dal Regolamento;
 - c. i rifiuti devono essere accompagnati da istruzioni di sicurezza, redatte nelle lingue degli Stati membri interessati, da seguire in caso di pericolo o incidenti;
 - d. per l'utilizzo di trasportatori diversi da quelli indicati in premessa, elencati nei documenti di notifica dovrà essere ottenuto il preventivo consenso delle autorità interessate;
 - e. eventuali variazioni del percorso stabilito devono essere segnalate alle autorità competenti, almeno tre giorni lavorativi prima della data prevista per la spedizione;
 - f. non è permesso lo stoccaggio intermedio dei rifiuti lungo il percorso di trasporto

segnalato.

6. sono stabilite le **seguenti condizioni riferite alla garanzia finanziaria, in base all'art. 10, comma 3, del Reg.to 1013/2006**:
 - a. Recycla srl dovrà costituire garanzia finanziaria o assicurazione equivalente al più tardi quando ha inizio la spedizione, ai sensi dell'art. 6, comma 3, del Reg.to CE 1013/2006, secondo le disposizioni di cui al DM 370/98.
 - b. Il presente consenso si intende revocato qualora, per qualsiasi motivo, la garanzia finanziaria o l'assicurazione equivalente, non dovesse essere valida.
7. sono stabiliti o richiamati i seguenti **obblighi**:
 - a. entro gli stessi termini di cui al punto a) del paragrafo "Condizioni riferite alla garanzia finanziaria" Recycla srl dovrà fornire una traduzione autenticata dell'atto di consenso dell'autorità di destinazione;
 - b. la spedizione in argomento deve essere effettuata in osservanza delle previsioni stabilite dal regolamento (CE) n. 1013/2006 e in particolare dall'articolo 16;
 - c. il notificatore dovrà informare le autorità competenti interessate ed il destinatario, circa la data effettiva della spedizione, inviando tramite e-mail copia firmata del documento di movimento compilato, almeno tre giorni lavorativi prima che la stessa abbia inizio;
 - d. il notificatore dovrà versare alla Provincia i diritti amministrativi nella misura prevista dal Decreto Ministeriale n. 370/1998 sulla base dei quali saranno rilasciati i corrispondenti documenti di movimento, a condizione che le relative spedizioni siano coperte da garanzia finanziaria nei termini di cui al punto 6, lettera a), fatto salvo l'importo di € 129,10 già versato al momento della richiesta del documento di notifica che copre le prime cinque spedizioni;
8. vengono fornite le seguenti **informazioni e avvertenze**:
 - a. Lo scrivente si riserva la facoltà, con provvedimento motivato, di aggiornare, modificare, sospendere o revocare il presente "consenso" in qualsiasi momento.
 - b. Qualora non espressamente indicate, s'intendono riportate nel presente documento tutte le prescrizioni imposte in materia di gestione dei rifiuti dalla vigente normativa.
 - c. Il presente provvedimento viene inviato a:
 - Notificatore
 - Autorità di destinazione
 - Agenzia Regionale per la protezione dell'ambiente del Friuli Venezia Giulia – Dipartimento di Pordenone, cui va allegata copia del documento di notifica e copia completa del dossier di notifica e dell'atto di consenso dell'autorità di destinazione, quando verrà rilasciato;
 - d. Il destinatario del presente provvedimento può ricorrere nei modi di legge contro di esso, alternativamente al Tribunale Amministrativo Regionale o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni con decorrenza dalla data di ricevimento dello stesso.
9. Si dà atto che la presente determinazione è assunta nel rispetto dell'art. 147-bis del TUEL

267/2000 come modificato con D.L. 174 del 10.10.2012, convertito in Legge n. 213/2012, in ordine alla regolarità tecnica.

Pordenone, li 11/12/2014

IL FUNZIONARIO TECNICO AMBIENTALE
Paolo Verardo

Sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: PAOLO VERARDO

CODICE FISCALE: VRRPLA68C11H657X

DATA FIRMA: 11/12/2014 16:37:37

IMPRONTA: 963642A39B9F03772C00C29323E5CEEC8C0CC0CFC8784E98BA36255825493643
8C0CC0CFC8784E98BA3625582549364388E8395550FC91C366459F12F0F6DAB3
88E8395550FC91C366459F12F0F6DAB37540C2C16B26AE3404A4072C854930E6
7540C2C16B26AE3404A4072C854930E6708BFD032F397E980F18E3B1E441F9D2